

STATUTO

APS "NOI SIAMO IL DERTHONA"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Viene costituita un'associazione di promozione sociale, senza fine di lucro, denominata "NOI SIAMO IL DERTHONA" (di seguito, "Associazione"), ente di diritto privato, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché ai principi ed all'ordinamento definiti nello Statuto.

1.2 L'Associazione ha sede in Tortona (AL), in Via Orsi 8 ed ha durata stabilita a tempo indeterminato. La sede legale può essere spostata, all'interno dello stesso comune di Tortona, senza modifica del presente Statuto. L'Associazione svolge attività di utilità sociale.

Articolo 2 - Scopo sociale

L'Associazione sostiene e promuove la passione sportiva per la il Derthona FBC 1908 (intendendosi la squadra di calcio rappresentativa della città di Tortona, di seguito, anche il "Club"), lo sviluppo e la diffusione del tifo per il Club, il legame tra i suoi sostenitori ed il vincolo inscindibile di entrambe le componenti (Club e Tifoseria) con la comunità tutta della Città di Tortona. L'Associazione, pertanto, in quanto Ente esponenziale degli interessi diffusi dei sostenitori ed appassionati del Club, si propone di:

- promuovere una partecipazione diffusa, organizzata e associata volta al supporto della società Derthona FBC 1908, consentendo ai soci di beneficiarne a condizioni economiche e sociali – culturali vantaggiose;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione del Club tramite apporti individuali atti a manifestare l'espressività popolare nella gestione societaria;
- valorizzare, recuperare e diffondere gli aspetti storici, culturali e sociali legati al Club;
- coinvolgere la comunità locale nella partecipazione diffusa al supporto del Club in modo da renderla efficacemente popolare;
- promuovere i valori dello sport con particolare riferimento ai giovani;
- creare una rappresentanza responsabile e democratica dei sostenitori del Club favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva;
- sviluppare una capillare e costante attività informativa e aggregativa al fine di veicolare al Club le istanze, le iniziative e i valori dell'Associazione e della Tifoseria tutta;

- identificare la comunità dei sostenitori nei valori della migliore tradizione storica e sportiva della Derthona FBC 1908, nonché sociale e culturale della stessa Città di Tortona (anche attraverso la promozione e la diffusione della loro conoscenza) eticamente ancorate entrambe a solidi principi di lealtà, civiltà e ad un profondo radicamento territoriale;
- sostenere il Club, attraverso una continua e paritaria interlocuzione e favorirne la crescita, mediante una costante sollecitazione alla trasparenza, all'informazione sulle attività sportive e sulla gestione aziendale ed al rispetto della detta tradizione storica;
- determinare benefici per i propri Associati quali, a mero titolo esemplificativo, informazioni privilegiate (rivista, informazioni gratuite su cellulare, newsletter su sconti e iniziative, etc.), tariffe speciali in convenzione con aziende locali e nazionali, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle esigenze dei tifosi diversamente abili.

Poiché l'Associazione non persegue fine di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori.

Articolo 3 - Attività istituzionali

L'Associazione dispone della facoltà di svolgere qualsiasi attività, (anche economica e commerciale), in conformità e coerenza idonea al conseguimento dello scopo sociale, come enucleato all'art.2. In particolare in via meramente esemplificativa e non tassativa l'Associazione potrà, tra l'altro:

- promuovere attività sportive nel settore calcistico, eventualmente di concerto con lo stesso Derthona FBC 1908 s.s.d.r.l.;
- predisporre materiale di marketing dell'Associazione (gadget e merchandising), pubblicare e distribuire materiale divulgativo, gestire il sito internet [www.nsderthona.org] o altro sito dell'Associazione e promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione;
- creare un circuito commerciale, con partners/convenzionati tortonesi con società, imprese ed esercizi commerciali in genere;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente, proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;
- partecipare - ferma la propria autonomia ed indipendenza - ad associazioni, riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti, pubblici e privati (societari e non), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o, comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli organismi suddetti;
 - partecipare in via accessoria, qualora ricorrano condizioni di assoluta compatibilità con gli scopi sociali al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale societario del Club di riferimento;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari - anche presso Istituzioni di cultura - nonché mostre, attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa editoriale e formativa finalizzata alla prosecuzione degli scopi sociali;
- promuovere e sostenere nel mondo giovanile tortonese - possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali - e presso le categorie svantaggiate o disagiate (eventualmente di concerto con associazioni di promozione sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., quali soggetti giuridici già operanti nel settore) iniziative e strumenti di educazione all'interesse ed alla partecipazione al calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e di sviluppo della condizione giovanile.

Per il conseguimento dei fini enucleati, l'Associazione può svolgere ogni attività, connessa o strumentale all'attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento ed al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati, da beni mobili ed immobili di sua proprietà, dai contributi offerti sia dagli Associati che da altri, i quali, per disposizione dell'oblatore, possono avere specifica destinazione, dai contributi, dalle donazioni e dalle sovvenzioni, da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, tanto pubblici che privati; dagli introiti derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità; dai proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione; dalle rendite del patrimonio; dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi sociali ed da ogni altra entrata, infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine dello

svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall'art.3 ed a quelle connesse o strumentali. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti, a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti - su delibera dell'Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi, associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell'Associazione, purché a fini di utilità sociale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, salva diversa disposizione di Legge. In mancanza di determinazione da parte dell'Assemblea o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 5 - Associati e categorie

5.1 L'Associazione è aperta, ex art.1332 c.c., a qualsiasi tifoso, sostenitore e simpatizzante del Club, che condivide lo scopo dell'Associazione, senza discriminazione alcuna né di appartenenza ad altri gruppi organizzati di tifosi del Club, né di razza, sesso, età, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità od orientamento sessuale. L'adesione è libera. E' sufficiente la semplice richiesta; entro il termine di 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo provvederà all'iscrizione del richiedente nel Registro degli Associati (previa sottoscrizione del modulo di adesione), dallo stesso tenuto e a consegnare contestualmente, a mano, la tessera associativa.

Possono, altresì, aderire come associati gli Enti e le persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, le società, le associazioni, riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e qualunque altro ente diverso dalle persone fisiche. Il numero di iscritti è illimitato; la qualifica non è trasmissibile. In caso di minorenne o di qualsivoglia altro soggetto versò in stato di incapacità di agire, l'iscrizione dovrà essere controfirmata dai genitori o altro soggetto esercente la legale potestà. Hanno, altresì, facoltà di aderire come associati, i partner/convenzionati, come meglio definiti al precedente art.2.

5.2 Gli associati si suddividono in Fondatori e Ordinari.

Articolo 6 - Quote associative

L'importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di Associato e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero

entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I versamenti non vengono restituiti, in ipotesi di recesso e perdita della qualità di Associato o di Scioglimento dell'Associazione. Le quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 - Associati fondatori

Sono Associati fondatori coloro che avranno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 8 - Associati ordinari

Sono Associati Ordinari coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione

Articolo 9 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato viene meno per decesso (per le persone fisiche) ed estinzione (per le persone giuridiche o enti). Inoltre, viene meno in caso di:

- recesso dell'Associato, esercitato con le modalità di cui al successivo art.11;
- decadenza per morosità, deliberata - previa diffida - dal Consiglio Direttivo;

Chiunque, per qualsiasi causa, cessa dalle qualità di Associato, perde ogni diritto relativo, e viene esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli Associati

10.1 Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Spetta a tutti gli Associati - in regola con il versamento delle quote associative - il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

10.2 Ogni Associato ha il dovere di osservare i principi del presente Statuto, di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, nonché di rispettare i regolamenti associativi e le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Ha il dovere, altresì, di corrispondere regolarmente la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno sociale in corso e si rinnova tacitamente di anno

in anno, salvo formale recesso da esercitarsi con ogni mezzo idoneo: e-mail, lettera raccomandata e ogni altra mezzo idoneo che possa provare la ricezione della comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

Articolo 12 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuità delle cariche.

12.1 Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati, Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante pro tempore.

12.2 Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, nonché la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti per il ricoprimento di talune cariche.

12.3 Il diritto di elettorato - sia attivo che passivo - viene sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote associative.

12.4 Le cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

Articolo 14 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 e dagli Associati diversi dalle persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresentanti pro tempore ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il piano previsionale per l'anno successivo;
- b) nominare il Presidente;

- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità degli Organi Sociali;
- e) revocare i componenti del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente;
- f) deliberare su quant'altro sottoposto in votazione, esulante dalle attribuzioni di altri Organi;
- g) deliberare, in ogni caso, qualora sussistano condizioni contingenti di particolare gravità e tali da richiedere una pronuncia ampia e possibilmente conforme e condivisa;

L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sulla giuridica trasformazione dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea - almeno una volta l'anno - è tenuta all'approvazione del rendiconto annuale - con annessa relazione - nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o ne faccia espressa richiesta un decimo degli Associati legittimati al voto.

Le decisioni dell'Assemblea sono sempre assunte con voto palese su proposte specificamente indicate. L'espressione di voto avviene secondo la seguente sequenza: voto contrario, astenuti, voto favorevole. Il voto viene espresso verbalmente, per alzata di mano e per interpello personale, in modo da garantire la massima trasparenza e lealtà, in un'ottica di democrazia partecipata nella vita associativa.

Per gli associati impossibilitati a comparire personalmente, sarà possibile esercitare il proprio diritto di voto, attraverso la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

Delle operazioni di spoglio viene redatto verbale a cura del Segretario.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco analitico dei punti all'ordine del giorno, pubblicata almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa presso la sede legale dell'Associazione e sul sito ufficiale della stessa [www.nsdერთონა.org].

Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore degli Associati. Ogni rappresentante non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un Presidente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati. In ipotesi di votazione richiesta direttamente dagli Associati (non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la domanda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione analitica degli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione.

In sede di assemblea ordinaria, in prima convocazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, invece, sono

approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal loro numero. In caso di parità, sarà indetta una nuova votazione (o più votazioni), sino al conseguimento della maggioranza.

In sede straordinaria, le votazioni si tengono in un unico turno; le deliberazioni - sulle materie di diretta competenza sopra enucleate - s'intenderanno approvate, qualora abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti.

Ogni avente diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa ottemperanza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiutamente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto". Quanto agli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) o, ad ogni titolo, legalmente incapaci di agire, sprovvisti del diritto di elettorato, essi hanno facoltà di presentare qualsivoglia istanza e/o proposta al Consiglio Direttivo, il quale, prima della convocazione assembleare, valutatane la congruità, si riserverà di inserirle o meno quali punti all'ordine del giorno, su cui l'Assemblea Generale sarà chiamata a deliberare.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'Ente e l'attuazione degli scopi statutari. E' composto da un numero variabile da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea degli Associati, nella figura de il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il numero di consiglieri restanti secondo il numero previsto dall'Assemblea degli Associati. Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del Registro degli Associati, del Registro dei verbali dell'Assemblea degli Associati e di quelli del Consiglio Direttivo.

Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo di gestione, che viene presentato all'assemblea degli Associati entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione; del piano previsionale di spesa, con relativa relazione illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea Generale; l'approvazione dei documenti interni; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; l'organizzazione del patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento.

Svolge, in ogni caso, funzioni di indirizzo programmatico e di sua attuazione, da sottoporre, attraverso un documento congiunto all'attenzione dell'Assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri - dotati di adeguata professionalità - durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale. Sono ammesse candidature e la nomina non può essere rifiutata, salvo gravi e pregnanti motivi di incompatibilità. In tali ultimi casi, la carica può essere trasmessa al candidato immediatamente successivo risultante nella graduatoria. La volontà dell'Assemblea degli Associati, in ogni caso, è sovrana.

L'Assemblea redige una graduatoria di candidati: riportanti il maggior numero di preferenze, vanno a comporre il Consiglio Direttivo sino al numero previsto dall'Assemblea. In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri, sono indette nuove elezioni. Il mandato decorre dal giorno di votazione dell'Assemblea. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli scegliendo tra i non eletti, che immediatamente seguono in graduatoria. Qualora venga a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo presenterà le dimissioni ed i membri superstiti procederanno - entro e non oltre due mesi ed assicurando la sola ordinaria amministrazione - alla convocazione dell'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o in altro luogo almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un numero minimo di due consiglieri con analitica indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito - a mezzo e-mail o sms almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Per i Consiglieri impossibilitati a comparire personalmente, sarà possibile esercitare il proprio Diritto di voto, attraverso la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono d'ufficio dalla carica.

Articolo 16 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti nominati del Consiglio Direttivo. Ciascun associato avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente chi abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, avendo facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti e/o categorie di atti.

Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Riveste funzioni di coordinamento in ordine all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea ed esercita, in ogni caso, tutte le altre funzioni che specificamente gli sono demandate dal Consiglio, coordinando le diverse aree tematiche della struttura organizzativa di quest'ultimo.

In ipotesi di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri ed adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma, in tal caso, impegna, comunque, l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti.

Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ad eccezione dei poteri in caso di necessità ed urgenza. Viene automaticamente eletto Vicepresidente il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato secondo per preferenze espresse dall'Assemblea Generale, in sede di votazione del Presidente.

Articolo 17 - Sanzioni disciplinari

L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o, comunque, si renda colpevole di azioni disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti che il Consiglio Direttivo può adottare a carico di un Associato sono i seguenti: ammonizione, censura, sospensione ed esclusione. L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o contegni disdicevoli di relativa gravità. Se reiterati, sono passibili di sospensione.

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi. Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.

L'esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale passata in giudicato, che ledano la sua onorabilità;
- b) abbia commesso infrazioni di particolare gravità, in contrasto o incompatibilità con i fini sociali ed il buon andamento dell'Associazione;
- c) altri gravi motivi che saranno di volta in volta individuati, relazionati e canonizzati all'interno del presente Statuto dal Consiglio Direttivo, previa delibera assembleare di modifica, con le prescritte maggioranze straordinarie. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea Generale.

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque Associato, adeguatamente motivata e documentata. Qualora l'istanza non risulti, ad un primo esame, manifestamente infondata - nel quale ultimo caso si procede, in via di autotutela, ad emanare un provvedimento di archiviazione - il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto all'interessato l'addebito rivoltagli, concedendo a quest'ultimo termine di giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle memorie difensive, all'interno delle quali può eventualmente richiedere l'audizione personale.

Il Consiglio dispone la fissazione dell'udienza, convocando gli eventuali contro interessati - nel rispetto del diritto di difesa - termine perentorio sino a venti giorni prima dell'udienza di discussione orale fissata, per il deposito di eventuali memorie integrative, controdeduzioni e deposito di documenti ulteriori. All'esito, il Consiglio Direttivo, riunitosi consiliariamente, emetterà la propria decisione dando lettura del dispositivo di cui farà pervenire la motivazione per iscritto entro il termine ordinatorio di quindici giorni.

In caso di mancanze particolarmente gravi, il Consiglio Direttivo può, in via d'urgenza sospendere direttamente l'Associato, in attesa della pronuncia definitiva.

Articolo 18 - Esercizio finanziario e contabilità

L'esercizio finanziario inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo contabile/economico/finanziario, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale. Entro il 15 giugno di ciascun anno deve essere predisposto ad approvato dal Consiglio Direttivo il conto previsionale per l'esercizio successivo.

Tutte le operazioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione devono essere rilevate analiticamente sul libro giornale e compendiate nel rendiconto consuntivo annuale. Devono, altresì, essere tenuti il libro giornale e le altre scritture contabili e fiscali,

se previste ai sensi di Legge. Ciascun Associato ha diritto di prendere visione e copia, a proprie spese, delle scritture, contabili e non, dell'Associazione. In ogni caso, la relazione e il rendiconto annuale sono trasmesse via e-mail a qualunque Associato ne faccia richiesta; debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19 - Normativa applicabile

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia associativa.

Articolo 20 - Contenzioso

Le controversie insorgenti tra gli Associati o tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi o, comunque, inerenti l'interpretazione del presente Statuto sono sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo, il quale giudica, ex bono et aequo, secondo le modalità applicative enucleate ai sensi dell'art.19.